

# COMUNE DI SOMAGLIA

## STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 48 del 30/09/1997

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

#### Articolo 1 - Comune di Somaglia

1. La comunità di SOMAGLIA è un ente autonomo, denominato COMUNE DI SOMAGLIA, che rappresenta i cittadini residenti, secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

#### Articolo 2 - Territorio

1. Il Comune è costituito dal territorio delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio comprende il capoluogo, nel quale si trova la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e la frazione di San Martino Pizzolano.
3. Presso la sede si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altro luogo.
4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

#### Articolo 3 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Somaglia ha un proprio stemma ed un gonfalone concessi con decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1953.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
3. L'uso del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze è disciplinato dalle norme contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.

#### Articolo 4 - Principi fondamentali

1. Il Comune persegue lo sviluppo ed il progresso civile, morale, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione Italiana e ritenendo valore fondamentale l'unità della Nazione.
2. Il Comune, interpretando le esigenze della comunità che rappresenta:
  - a) considera fondamentale il rispetto della persona e della vita umana in tutto l'arco del suo sviluppo;

- b) riconosce il diritto delle persone e dei popoli alla pacifica convivenza e si adopera perché cresca nella coscienza civile la cultura della pace, anche attraverso iniziative di sostegno ai progetti di sviluppo del terzo mondo;
- c) sostiene la famiglia, nucleo fondamentale della sua struttura sociale, in tutte le sue componenti;
- d) intraprende iniziative dirette ad affrontare le problematiche delle giovani generazioni, fornendo la massima attenzione alle loro istanze e ricercando il loro coinvolgimento alla vita democratica della comunità;
- e) incentiva il volontariato come espressione della virtù della propria gente;
- f) favorisce l'accoglimento e il sostegno dei bisogni che emergono dall'evoluzione della società multietnica, operando per creare una rete ampia e coordinata di aiuto, di ospitalità e di integrazione razziale;
- g) garantisce il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni presenti sul territorio e favorisce lo sviluppo delle associazioni;
- h) stimola e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche;
- i) riconosce la frazione come realtà fisica e sociale tradizionale, che valorizza garantendo appropriati servizi sociali, promuovendo iniziative culturali e popolari e favorendo l'armonica integrazione dei suoi abitanti con i residenti del capoluogo.

## **Articolo 5 - Funzioni del Comune**

1. Le funzioni del Comune sono individuate dalla legislazione statale, mentre quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, sono determinate dalle leggi di tali enti.
2. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni, opera per:
  - a) organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;
  - b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno specialmente tramite iniziative di informazione e prevenzione sanitaria;
  - c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed alle famiglie in difficoltà;
  - d) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attività della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente, nel rispetto delle fisionomie tradizionali del capoluogo e della frazione;
  - e) contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti nel capoluogo e nella frazione, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio e più in generale fino alla conclusione degli studi;
  - f) coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio, sottolineandone la funzione sociale;
  - g) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e diffusa con il sostegno ad enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale e con la valorizzazione delle strutture sportive;
  - h) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

i) promuovere ogni iniziativa, anche partecipando a quelle avviate da altri enti locali, che persegua la bonifica dell'ecosistema del fiume Po, con particolare riguardo alle sue peculiarità ambientali ed economiche;

l) proteggere con idonei strumenti il patrimonio naturale rappresentato dalla Riserva Naturale di Monticchie, ricercando allo scopo forme di collaborazione con gli enti e le associazioni interessati alla sua salvaguardia ambientale.

3. Il Comune, nel realizzare i propri obiettivi ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della Provincia e degli enti consortili ai quali partecipa.

### **Articolo 6 - Unioni di Comuni**

1. Il Comune di Somaglia tende a perseguire, in previsione della fusione ai sensi dell'articolo 11 della legge 142/90, la costituzione di una unione, come previsto dall'articolo 26 della medesima legge in attuazione di eventuali normative connesse, emanate dalla Regione a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con un'unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso che si pervenga alla fusione con altro Comune, il presente statuto dovrà essere revocato e riadottato dal nuovo Consiglio comunale con l'introduzione di tutte le modifiche necessarie a meglio rappresentare la nuova situazione, particolarmente per quanto riguarda l'Amministrazione del Municipio.

### **Articolo 7 - Albo pretorio**

1. Il Comune ha un albo pretorio posto presso la propria sede, situato in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione delle deliberazioni e delle ordinanze degli organi istituzionali e degli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## **TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE**

### **Articolo 8 - Organi fondamentali**

1. Sono organi fondamentali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

### **Articolo 9 - Consiglio comunale**

1. Il Consiglio rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue funzioni conformandosi ai principi del presente statuto.

3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Le modalità per l'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge.

5. Le norme relative allo svolgimento delle adunanze consiliari sono previste da apposito regolamento.

### **Articolo 10 - Consiglieri comunali**

1. Il Consigliere comunale:

a) rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni;

b) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e istanze di sindacato ispettivo;

c) ha diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e designare il proprio capogruppo.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate con atto del Consigliere medesimo indirizzato al Consiglio ed assunto al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve provvedere alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Il Consigliere che non partecipa a cinque sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale.

### **Articolo 11 - Consigliere anziano**

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la più alta cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

2. Il Consigliere anziano convoca e presiede il Consiglio comunale nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

### **Articolo 12 - Commissioni consultive**

1. Il Consiglio, per una più efficace realizzazione dei propri programmi, può istituire commissioni incaricate di elaborare proposte sui singoli settori dell'attività amministrativa.

2. Possono far parte di tali commissioni i cittadini non Consiglieri, dei quali è prevista l'istituzione di appositi albi.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Delle loro adunanze viene dato avviso alla popolazione.

4. Nelle deliberazioni consiliari dovranno essere inseriti i pareri delle commissioni.

5. Possono istituirsi commissioni su specifici argomenti, quando è pervenuta richiesta da almeno 50 cittadini.

6. Le norme relative alla istituzione, alla composizione e allo svolgimento dei lavori delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

### **Articolo 13 - Sessioni e convocazione del Consiglio comunale**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 32, comma 2, lettera b), della legge 142/90.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al comma 3, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

#### **Articolo 14 - Validità delle sedute**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta dalla legge o dal regolamento una diversa maggioranza.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

#### **Articolo 15 - Validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. (Abrogato)

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### **Articolo 16 - Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

#### **Articolo 17 - Giunta comunale**

1. La Giunta è l'organo collegiale esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
- b) riferisce al Consiglio comunale sulla sua attività con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- c) copia tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili di servizio;
- d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

## **Articolo 18 - Elezione e prerogative**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
4. (Abrogato).

## **Articolo 19 - Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori, scelti tra i Consiglieri Comunali o, nella misura massima del 50% dei componenti, anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. L'Assessore, che il Sindaco indica quale Vicesindaco al momento della nomina, svolge anche le funzioni surrogatorie del Sindaco in sua assenza o impedimento, nonché nei casi previsti dalla legge, sia quale organo responsabile dell'Amministrazione Comunale che quale ufficiale di Governo.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, l'altro Assessore esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

## **Articolo 20 - Mozione di sfiducia**

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati nei modi di legge.
5. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Consigliere anziano.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e la Giunta partecipano alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.
9. Il singolo Assessore può essere revocato dal Sindaco, il quale ne dà motivata comunicazione al Consiglio.

## **Articolo 21 - Trasmissione delle deliberazioni**

1. L'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta è trasmesso ai capigruppo consiliari, contestualmente alla loro pubblicazione. I capigruppo possono richiedere copia delle deliberazioni al Segretario Comunale senza necessità di specificare alcuna motivazione e quest'ultimo provvede subito a disporre il rilascio.

### **Articolo 22 - Sindaco**

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, secondo la formula stabilita dalla legge.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

### **Articolo 23 - Competenze del Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione comunale**

1. Il Sindaco, è a capo dell'Amministrazione comunale e ne è l'organo responsabile. In particolare il Sindaco:
  - a) nomina, revoca e surroga gli assessori comunali e conferisce loro le deleghe;
  - b) convoca, presiede il Consiglio comunale e la Giunta e stabilisce gli argomenti da trattare nelle relative adunanze;
  - c) assicura l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
  - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici nominandone i responsabili e controllando la coerenza della loro attività con le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e con le direttive impartite;
  - e) assicura l'unità dell'indirizzo politico locale rispondendone al Consiglio e rappresenta il Comune nei rapporti con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri Enti pubblici e privati;
  - f) rappresenta il Comune in giudizio e, previa autorizzazione della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
  - g) indice i referendum comunali;
  - h) adempie a tutte le funzioni conferitegli dal presente statuto e attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali;
  - i) risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

### **Articolo 24 - Potere di ordinanza del Sindaco**

1. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali come pure i provvedimenti urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.
2. Le trasgressioni alle ordinanze sono punibili con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti e, in caso di non ottemperanza da parte dei destinatari, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi e fatto salvo il disposto dell'articolo 650 del Codice Penale.

## **Articolo 25 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo**

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 38 della legge 142/90 e a lui attribuite o delegate da leggi statali e regionali appositamente emanate in materia.
2. Ove il Sindaco o chi lo sostituisce non adempia ai compiti previsti dal presente articolo, e da tale inadempienza derivi una spesa a carico del bilancio comunale, gli stessi sono tenuti a rimborso.

## **TITOLO III - SERVIZI COMUNALI**

### **Articolo 26 - Finalità**

1. Il Comune assume l'impianto e la gestione dei servizi pubblici le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e gestisce invece, con diritto di privativa, quelli così stabiliti dalla legge.
2. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, al tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio comunale.

### **Articolo 27 - Forme di assunzione dei servizi**

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi, nelle seguenti forme:
  - a) in economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio e alla disponibilità di personale;
  - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, vietando la subconcessione a terzi;
  - c) a mezzo di azienda speciale da istituire o a cui collegarsi quando sia già operante in uno o più Comuni;
  - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora ne sia rilevata l'opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, alla partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

### **Articolo 28 - Convenzioni**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'articolo 24 della legge 142/90. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale.

### **Articolo 29 - Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Provincie per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La convenzione o lo statuto, a seconda dei casi, devono prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

### **Articolo 30 - Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni, e ogni altro connesso adempimento, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 142/90.

## **TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE DIPENDENTE**

### **Articolo 31 - Organizzazione degli uffici**

1. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. Gli uffici comunali si articolano nelle seguenti aree funzionali:
  - a) area amministrativo/contabile;
  - b) area tecnica/ambientale;
  - c) area dei servizi sociali e culturali.
3. Con apposita deliberazione, che non costituisce di per se stessa modifica del presente statuto, la Giunta comunale può approvare una diversa articolazione delle aree di cui al precedente comma 2, come pure istituirne di nuove.

### **Articolo 32 - Personale dipendente**

1. Il personale del Comune opera, nell'esercizio delle proprie mansioni istituzionali, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi degli organi di governo.
2. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale.
3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina :
  - a) la dotazione organica del personale;
  - b) le procedure per l'assunzione del personale;
  - c) l'organizzazione degli uffici;
  - d) le modalità di funzionamento del collegio arbitrale;
  - e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 142/90.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
6. L'attività lavorativa di tutti i dipendenti è improntata ai principi di responsabilità e collaborazione per il risultato dell'azione amministrativa.

### **Articolo 33 - Funzioni dei "Responsabili di Servizio"**

1. Al personale appartenente alle figure massime apicali, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Ognuno nell'ambito delle proprie competenze è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
2. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

### **Articolo 34 - Segretario comunale**

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.
2. In particolare il Segretario:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
  - d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici;
  - e) propone i provvedimenti disciplinari e le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale con le modalità stabilite dal regolamento;
  - f) esercita ogni altra funzione espressamente prevista dalle leggi, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

### **Articolo 35 - Attribuzioni di legalità e garanzia**

1. Il Segretario:
  - a) partecipa alle sedute degli organi collegiali comunali e, se richiesto ed ove non abbia appositamente delegato un dipendente comunale, delle commissioni e degli altri organismi, curandone la verbalizzazione;
  - b) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
  - c) riceve la richiesta di controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e la mozione di sfiducia.
  - d) cura la trasmissione degli atti deliberativi al competente organo di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

## **TITOLO V - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI**

### **Articolo 36 - Responsabilità verso il Comune**

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di carica o di servizio.
2. Per la responsabilità di cui al precedente comma, essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

### **Articolo 37 - Responsabilità verso terzi**

1. Gli Amministratori, il Segretario ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo, nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

3. La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore, il Segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni addotte a discolpa.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso, anche soltanto esprimendo voto contrario, purché risulti dal verbale.

### **Articolo 38 - Responsabilità dei contabili**

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

### **Articolo 39 - Prescrizione dell'azione di responsabilità**

1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

## **TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **Articolo 40 - Attività finanziaria**

1. La disciplina della contabilità comunale è fissata dalla legge e da apposito regolamento comunale.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio patrimonio.

#### **Articolo 41 - Contabilità comunale**

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria o, nel caso dei provvedimenti dei responsabili di servizio che comportino impegni di spesa, senza il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'articolo 43 del presente statuto.

#### **Articolo 42 - Attività contrattuale**

1. Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti secondo le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta o da apposita determinazione del Responsabile di servizio secondo la rispettiva competenza, contenente le indicazioni previste dall'articolo 56 della legge 142/90.
3. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

#### **Articolo 43 - Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

#### **Articolo 44 - Tesoreria**

1. Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 142/90, nonché dalla convenzione.

#### **Articolo 45 - Controllo economico di gestione**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodiche operazioni di controllo economico-finanziario per assicurarsi che le risorse siano utilizzate efficacemente secondo gli obiettivi fissati dall'Amministrazione.
2. L'autonomia statutaria e finanziaria dà facoltà all'ente di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo aziendale, avvalendosi eventualmente di collaborazioni esterne.
3. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili riferiscono alla Giunta comunale, insieme con le proprie osservazioni e rilievi.

### **TITOLO VII - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

#### **Articolo 46 - Partecipazione democratica**

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine il Comune:
  - a) assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali e sociali alla formazione e attuazione dei propri programmi;
  - b) promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle vigenti leggi;
  - c) garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, gruppi e organismi consentiti dalla Costituzione;
  - d) registra su istanza degli interessati gli enti e le associazioni che operano sul territorio;
  - e) può stipulare convenzioni con enti ed associazioni non aventi fini di lucro, i cui scopi coincidano con la propria azione sociale nella gestione dei servizi attraverso il volontariato.
3. La partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa nelle forme previste dal presente titolo è disciplinata da specifico regolamento.

#### **Articolo 47 - Riunioni e assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali per lo svolgimento delle proprie attività.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio ponendo a loro disposizione, dietro specifica richiesta, strutture e spazi pubblici, precisando con apposito

regolamento o provvedimento le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti al Comune.

3. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, anche per singole categorie e per enti e associazioni che rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività, per sottoporre proprie proposte, programmi e deliberazioni e per dibattere problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.

#### **Articolo 48 - Consultazioni**

1. Per materie che riguardano l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'Amministrazione ha la facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione o successivamente all'attuazione.

2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- a) utilizzazione dei forum dei cittadini;
- b) indizione dei referendum consultivi;
- c) realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione.

3. Le consultazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2, devono essere obbligatoriamente indette in preparazione a decisioni consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali.

4. I risultati delle consultazioni sono menzionati negli atti del Consiglio comunale.

#### **Articolo 49 - Forum dei cittadini**

1. Il Comune promuove forum dei cittadini per migliorare la reciproca informazione tra popolazione e Amministratori in ordine a fatti e problemi di interesse collettivo.

2. I forum dei cittadini possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare importanza.

3. Può essere inoltrata richiesta scritta di convocazione anche da parte di gruppi di cittadini che devono indicare gli oggetti proposti alla discussione.

#### **Articolo 50 - Referendum**

1. E' previsto il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale.

2. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organismo comunale.

3. E' esclusa la consultazione sulle seguenti materie:

- a) bilancio e tributi;
- b) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- c) designazioni e nomine;
- d) strumenti urbanistici generali;
- e) problemi che sono già stati oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 2 anni.

4. Il Consiglio comunale decide sull'ammissibilità del referendum e sulla sua inammissibilità, qualora sussistano motivi di non conformità allo statuto e al regolamento, nei 90 giorni successivi alla data di protocollo comunale della richiesta.

#### **Articolo 51 - Indizione del referendum**

1. La indizione del referendum ha luogo quando:

- a) lo richieda non meno del 15% degli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della presentazione della richiesta;
- b) lo richieda il Consiglio comunale con propria deliberazione.

2. Partecipano ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

### **Articolo 52 - Effetti del referendum**

1. La consultazione è ritenuta valida e i quesiti dichiarati accolti o respinti, quando è stata osservata la normativa elettorale vigente in materia referendaria.
2. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, fatta salva l'autonomia del Consiglio.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, l'argomento può essere proposto ugualmente al Consiglio per la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

### **Articolo 53 - Pubblicità a favore delle sedute consiliari**

1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio comunale, il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità alle convocazioni del Consiglio e ai loro ordini del giorno, attraverso i mezzi di comunicazione. Mediante le stesse procedure e in applicazione del diritto all'informazione dei cittadini, il Sindaco rende pubbliche le delibere del Consiglio comunale.
2. I cittadini possono prendere la parola durante le sedute del Consiglio a seguito di richiesta motivata, deliberata dal Consiglio stesso a maggioranza.

### **Articolo 54 - Petizioni**

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da non meno di 50 cittadini elettori.
3. Entro 45 giorni le petizioni devono essere prese in considerazione dall'organo competente che provvede ad assumere le deliberazioni del caso e darne comunicazione al soggetto proponente.
4. Se il termine previsto al precedente comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio ed, eventualmente, provocarne una discussione.

### **Articolo 55 - Istanze e proposte**

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, per ottenere chiarimenti su specifici aspetti dell'attività amministrativa. La risposta viene fornita entro 30 giorni.
2. Per l'adozione di atti amministrativi, non meno di 100 cittadini elettori possono avanzare richiesta al Sindaco, il quale la porta all'esame dell'organo competente entro 60 giorni, dopo averla sottoposta al parere di legittimità del Segretario e alla verifica della copertura finanziaria. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi che, perseguendo il pubblico interesse, determinino in modo definitivo il contenuto del provvedimento proposto.

## **Articolo 56 - Procedimento amministrativo**

1. Il Comune è tenuto a notificare, mediante comunicazione personale, l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ed a coloro che debbano intervenirvi.
2. I soggetti interessati al procedimento hanno diritto a prendere visione degli atti, presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Il regolamento ne disciplina le procedure.

## **Articolo 57 - Pubblicità degli atti amministrativi**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Comune si impegna a dare massima diffusione agli atti amministrativi attraverso gli organi di stampa e a mantenere un costante rapporto con i cittadini attraverso il proprio periodico di informazione.

## **Articolo 58 - Difensore civico**

1. Nel Comune di Somaglia è istituito l'ufficio del difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Il difensore civico esercita, altresì, le funzioni di controllo previste dalla legge.
2. Il difensore civico, eletto dal Consiglio comunale, è scelto tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere e che per esperienza e preparazione diano la massima garanzia di indipendenza e competenza giuridico-amministrativa.
3. L'Amministrazione comunale con propria deliberazione stabilisce la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.
4. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto, e può essere revocato dallo stesso per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 59 - Revisione dello statuto**

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui l'articolo 4, comma 3, della legge 142/90, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

### **Articolo 60 - Regolamenti**

1. L'adozione dei regolamenti comunali è di competenza del Consiglio, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta.
2. I regolamenti non possono contenere disposizioni in contrasto con le leggi ed i regolamenti statali, regionali e con il presente statuto. La loro efficacia è limitata all'ambito comunale.
3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47, comma 1, della legge 142/90; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
5. Entro il termine di un anno a decorrere dal giorno in cui il presente Statuto diventa efficace, si provvederà ad adeguare alle prescrizioni del presente Statuto i regolamenti già adottati dal Comune.

#### **Articolo 61**

(abrogato)

#### **Articolo 62**

(abrogato)

#### **Articolo 63 - Entrata in vigore dello statuto**

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.